

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (*).

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53)

Art. 1

(Oggetto e finalità) ⁽¹⁾

1. Al fine di sviluppare le attività produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

Art. 2

(Investimenti per la ricerca e lo sviluppo) ⁽²⁾

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

- a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;
- c) i materiali per la ricerca;
- d) le consulenze di ricerca;
- e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.

Artt. 3 - 6 ⁽³⁾

Art. 7

(Beneficiari dei contributi) ⁽⁴⁾

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

- a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
 - b) i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;
 - c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.
- cbis) le reti di impresa, composte da almeno tre imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1. ^(4a)

Art. 8

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo) ⁽⁵⁾

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. ^(5a)

2. ^(5b)

3. ^(5b)

4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

- a) per le grandi imprese, 500.000 euro;
- b) per le medie imprese, 250.000 euro;
- c) per le piccole imprese, 125.000 euro. ^(5c)

5. Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'edificio denominato P pini re d'entreprises, situato nel comune di Pont-Saint-Martin, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. ^(5d)

5bis. ^(5e)

6. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

- a) per le grandi imprese, 600.000 euro;
- b) per le medie imprese, 400.000 euro;
- c) per le piccole imprese, 250.000 euro. ^(5f)

7. ^(5b)

8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Pu  inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

9. Una parte significativa dell'attivit  di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni.

10. ^(5b)

11. ^(5b)

Artt. 8bis - 10 ⁽⁶⁾

Art. 11 (Procedure) ⁽⁷⁾

1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tramite procedimento a bando. ^(7a)

2. ^(7b)

3. ^(7b)

4. Il bando di gara definisce i contenuti, i termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili   effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. ^(7c)

5. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attivit  di ricerca. ^(7d)

6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. ^(7e)

7. ^(7b)

8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. ^(7f)

Art. 12

(Comitato tecnico-scientifico) ^{(8) (8a)}

1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria, è istituito un Comitato tecnico-scientifico a supporto delle strategie di sviluppo delle attività produttive. ^(8b)

2. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. ^(8c)

3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico-scientifico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria. ^(8d)

4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni. ^(8d)

5. ^(8e)

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale. ^(8d)

7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico e della commissione tecnica di cui all'articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi. ^(8d)

Art. 13

(Controlli) ⁽⁹⁾

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.

Art. 14

(Revoca dei contributi) ⁽¹⁰⁾

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;

d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro tre anni dalla conclusione del progetto;

e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del progetto;

g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto. ^(10a)

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria. ^(10b)

Art. 15

(Divieto di cumulo) ⁽¹¹⁾

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente.

Art. 16

(Funzioni amministrative).

1. Per l'espletamento delle attività amministrative connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio industria, artigianato ed energia della legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale è aumentata di quattro unità, con l'istituzione di n. 2 posti di ingegnere (8° livello - ruolo del personale tecnico) e n. 2 posti di istruttore analista di investimenti (8° livello - ruolo del personale tecnico).

2. ⁽¹²⁾

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e per gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 12 è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 46850 (per lire 1.600 milioni), n. 46855 (per lire 1.000 milioni), n. 46860 (per lire 1.000 milioni) e n. 46865 (per lire 400 milioni).

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato numero 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993, area "Sviluppo economico", nel modo seguente:

a) per lire 500.000.000 dal fondo D.1.1.1. (Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi)

b) per lire 1.500.000.000 dal fondo D.5. (Sviluppo economico - Interventi nel settore dell'energia)

c) per lire 2.000.000.000 dal fondo D.6.2.1. (Interventi settoriali - Industria - Assistenza Tecnologica alle imprese industriali).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. Per il pagamento degli stipendi e degli altri onere fissi derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 della presente legge, nonché dei contributi a carico dell'Ente sui medesimi, è autorizzata, a decorrere dal 1994, una spesa annua di lire 201.200.000 il cui onere graverà sui capitoli seguenti:

a) n. 30500 (per lire 155.000.000)

b) n. 30501 (per lire 46.200.000)

5. Per l'esercizio 1994 e successivi, l'onere di cui al comma 4, sarà rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 18
(*Variazioni di bilancio*).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993, sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 4.000.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46850 (di nuova istituzione)

"Contributi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale"

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 8,

lire 1.600.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46855 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale"

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 9,

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46860 (di nuova istituzione)

"Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi"

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 10

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Cap. 46865 (di nuova istituzione)

"Spese per l'affidamento di incarichi di consulenza e per il funzionamento del Comitato tecnico"

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 12, 2° comma

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 13, 4° comma

I.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 14, 3° comma

lire 400.000.000

Art. 19
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Titolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, modificato dall'art. 19 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(3) Articoli abrogati dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(4) Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7, dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11, dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31, e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(4a) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(5) Articolo già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 24, dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(5a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(5b) Comma abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(5c) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(5d) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33.

(5e) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 24, e, in fine, abrogato dal comma 1 dell'art. 66 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(5f) Comma già modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33 e così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(6) Articoli abrogati dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(7) Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7, dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, dall'art. 4 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11, dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31, e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, e dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 28.

(7a) Comma sostituito dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(7b) Comma abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(7c) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(7d) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(7e) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(7f) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

(8) Articolo già modificato dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, dall'art. 14, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, e dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2009, n. 28.

(8a) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(8b) Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(8c) Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(8d) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(8e) Comma abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(9) Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, dall'art. 5 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11, dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31, e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(10) Articolo già sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(10a) Comma sostituito dall'art. 2, comma 5, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(10b) Comma sostituito dall'art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

(12) L'art. 56, comma 5, lettera hh), del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6, dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la cessazione dell'efficacia del presente comma (aggiungeva il n. 3-ter al comma 2 dell'art. 78 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3; articolo del quale è stata prevista la cessazione dell'efficacia dalla medesima disposizione sopraindicata).